Il Dispositivo per la ripresa e la resilienza (Regolamento UE 241/2021) stabilisce, all’articolo 18, che tutte le misure dei Piani nazionali per la ripresa e resilienza (PNRR), sia riforme che investimenti, debbano soddisfare il principio di “*non arrecare danno significativo agli obiettivi ambientali*”. Tale vincolo si traduce in una valutazione di conformità degli interventi al principio del “Do No Significant Harm” (DNSH), con riferimento al sistema di tassonomia delle attività ecosostenibili, di cui all’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 ex ante, in itinere ed ex-post.

Per quanto di interesse ai fini della "Protezione e valorizzazione dell'architettura e del paesaggio rurale", la “GUIDA OPERATIVA PER IL RISPETTO DEL PRINCIPIO DI NON ARRECARE DANNO SIGNIFICATIVO ALL’AMBIENTE” aggiornata colloca l'Investimento 2.2. nel **REGIME 2**, (cioè tra quelli che si limitano a "non arrecare un danno significativo" attraverso l'esclusivo rispetto dei principi DNSH), diversamente da quanto previsto nella precedente versione del 2021, che lo inquadrava nel REGIME 1 (tra gli investimenti che contribuiscono sostanzialmente al raggiungimento dell'obiettivo della mitigazione dei cambiamenti climatici).

Le schede individuate dalla guida operativa come rilevanti per gli interventi previsti nell'Investimento 2.2. rimangono le medesime, ovverosia le nn. 2, 5, 12, 19, 20, 27, cui vanno associate le corrispondenti nuove checklist.

TUTTE LE MISURE FINANZIATE NELL’AMBITO DELL’INVESTIMENTO 2.2 DOVRANNO RISPETTARE LE INDICAZIONI CONTENUTE NELLE RELATIVE SCHEDE E CHECK LIST.